



**LICEO
PIGAFETTA**

LICEO “ANTONIO PIGAFETTA”

Classico - Linguistico - Musicale

Contrà P. Cordenons, 1 – 36100 VICENZA – Tel. 0444/543884 – C.F. 80015090246

PEO: vipc010004@istruzione.it PEC: vipc010004@pec.istruzione.it WEB: www.liceopigafetta.edu.it

scheda informativa

“Tutela delle lavoratrici madri”

estratto da DVR aggiornamento 2.12.2022

Tabella per la Valutazione dei rischi specifici di mansione per le lavoratrici madri

IMPIEGATE/AMMINISTRATIVE		
FATTORI DI RISCHIO	MISURE DI SICUREZZA	PERIODO DI ASTENSIONE
Postura, VDT	Obbligo di variare la postura, utilizzare le pause prescritte dalla legge, protocollo di sorveglianza sanitaria.	Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)
PERSONALE A.T.A.		
Rischio Biologico (D.Lgs. 151/01 per rischi collegati e derivanti propriamente dall'attività scolastica: malattia esantematica, rischi connessi ad attività di pulizia, Da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia;	Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4 e artt. 266 e sgg. D. Lgs. 81/2008), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto	✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)
	Impossibilità di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto	✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.
Rischio Chimico (uso di prodotti per la sanificazione e disinfezione)	Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto	✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)
	Impossibilità, anche se rara, di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto	✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.
Movimentazione manuale di carichi	Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto	✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)
	Impossibilità, anche se rara, di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto	✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.

**PERSONALE
DOCENTE/ASSISTENTE
TECNICO**

<p>Rischio Biologico (D.Lgs. 151/01 per rischi collegati e derivanti propriamente dall'attività scolastica: malattia esantematica, Da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)ecc.)</p>	<p>Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4 e artt. 266 e sgg. D. Lgs. 81/2008), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)</p>
	<p>Impossibilità di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.</p>
<p>Rischio Chimico (per insegnanti che accedono a laboratori con uso di prodotti chimici pericolosi)</p>	<p>Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)</p>
	<p>Impossibilità, anche se rara, di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.</p>
<p>Movimentazione manuale di carichi (rischio spesso non presente se non per eventuali specifiche attività)</p>	<p>Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)</p>
	<p>Impossibilità, anche se rara, di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto.</p>
<p>Rischio traumi fisici durante le attività di scienze motorie e sostegno (anche se ovviamente ciò dipende dal tipo di effettivo sostegno, valutare caso per caso)</p>	<p>Correzione/modifica/cambio mansione compatibile. (D.Lgs. 151 art. 7 comma 3 e 4), quindi riuscendo ad escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Congedo di maternità di massimo 5 mesi (da 2 mesi ante-parto fino a massimo 4 mesi post-parto) con flessibilità (D. Lgs. 151/2001, art. 20)</p>
	<p>Impossibilità di correggere/modificare/cambiare la mansione (D.Lgs. 151/01 All. C, Lettera A, punto 2), non potendo quindi escludere il rischio in oggetto</p>	<p>✓ Interdizione anticipata dalla scoperta della gravidanza al periodo di interdizione obbligatoria. ✓ Permanenza a casa dalla fine dell'interdizione obbligatoria fino a massimo sette mesi post parto</p>

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE IN RELAZIONE AL RISCHIO DA COVID-19

Relativamente alle mansioni/lavorazioni, la normativa nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.

Segnatamente al rischio biologico, l'art. 267 del D.Lgs. 81/08, definisce:

- agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
- coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari

Secondo l'art. 268 gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

- agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;
- agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
- agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

L'orientamento, al momento attuale, non è ancora univoco nell'individuare l'appartenenza del Coronavirus al gruppo 2 (lettera b) o al gruppo 4 (lettera d).

In sintesi, per quanto attiene all'idoneità alla mansione specifica in gravidanza, si può concludere come segue:

- ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all'assistenza a casi sospetti/accertati d'infezione da Coronavirus;
- le lavoratrici in maternità devono essere collocate in mansioni compatibili con le indicazioni del D.Lgs. 151/2001 e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici in merito al rischio SARS-CoV-2.

Ovviamente in maniera ancora più scrupolosa dovranno essere adottate tutte le misure di prevenzione e protezione al contagio quali ad esempio:

- utilizzo di mascherine FFP2 per tutta la permanenza a scuola
- verifica costante delle condizioni di salute personale
- igienizzazione individuale tramite appositi gel sanificanti
- aerazione permanente degli spazi utilizzati
- scrupolosa igienizzazione delle aree
- verifica delle cogenti misure di tutela personali quali vaccinazione, green pass rafforzato, ecc. almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria

INTEGRAZIONE/AGGIORNAMENTO SCHEDA SPECIFICA DI SINTESI DI VALUTAZIONE INSERITA NEL DVR DELLA SCUOLA

Nelle schede di valutazione dei rischi (inserirle all'interno del documento di valutazione dei rischi) in cui si riportano sinteticamente i richiami ai diversi pericoli presenti e alle relative misure di prevenzione e protezione individuate, quella relativa ai rischi per le lavoratrici madri viene sostituita, integrata ed aggiornata dalla seguente:

<p>Rischi specifici per le lavoratrici madri Alcuni rischi devono essere valutati con specifico riferimento alle lavoratrici madri (che la legge definisce come “le lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento che ne danno comunicazione al datore di lavoro”).</p> <p>Mansioni a rischio (si rimanda comunque alle schede sopra analizzate)</p> <ul style="list-style-type: none">• Personale ATA / addette alle pulizie/insegnanti-maestri-educatori (in particolare ma non esclusivamente quelli adibiti al sostegno, all'attività motoria e ai laboratori): <ul style="list-style-type: none">✓ Impiego prodotti di pulizia e prodotti chimici in genere✓ Uso scale portatili✓ Ripetuti piegamenti o rotazione del busto✓ Agenti biologici (contemplando anche il rischio da Covid-19)✓ Rischi fisici	<ul style="list-style-type: none">• Informazione a tutte le lavoratrici sui rischi per la salute propria e del nascituro, sulle misure di sicurezza da adottare e sull'obbligo di comunicare tempestivamente lo stato di gravidanza• Procedura aziendale/scolastica di sicurezza, con individuazione delle lavorazioni vietate e di quelle critiche, sia per il periodo di gravidanza, che per quello di allattamento• Valutazione specifica anche con coinvolgimento di medico competente e RSPP• Eventuale allontanamento della lavoratrice dalle mansioni vietate (spostamento ad altra mansione, se possibile o maternità anticipata, con informativa scritta alla Direzione Provinciale del Lavoro per il rilascio del provvedimento di interdizione dal lavoro)• Modifica dell'orario di lavoro fino al compimento dell'anno di età del figlio
--	--